







Prot. 105/2023

Roma, 08 Dicembre 2023

Nota inviata via p.e.c.

Ai Legali Rappresentanti delle Aziende ed Enti Pubblici del SSN, degli Istituti Zooprofilattici, degli IRCCS e delle Strutture Private con un rapporto di convenzione e/o di accreditamento con il SSN

e, p. c.:

- Ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome
- Agli Assessori Regionali alla Sanità

Oggetto: Diffida su modalità e prassi applicative non conformi alla normativa vigente in occasione dello Sciopero della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria proclamato per l'intera giornata del 18 Dicembre 2023

Allegato: "Servizi pubblici essenziali"

Ill.mi in indirizzo,

Nell'imminenza dello sciopero del 18 Dicembre 2023 in oggetto, si richiamano i Destinatari in indirizzo della presente alla cortese massima attenzione sulla corretta applicazione delle disposizioni dettate in materia di garanzia delle prestazioni essenziali, così come risultanti in base alla Legge 146 del 12 Giugno 1990 e s.m.i., nonché in base agli accordi rispettivamente sottoscritti in data 26/09/2001 per la Dirigenza Medica e Veterinaria.

Anzitutto, si ricorda che la limitazione del diritto di sciopero è possibile solo per i servizi indicati dai predetti accordi, in relazione ai quali si rimanda, per sintesi, all'Allegato alla presente "Servizi pubblici essenziali".

Inoltre, si ricorda che per espressa previsione dei medesimi accordi, i contingenti minimi di personale da mantenere al lavoro sono quelli ordinariamente previsti per l'erogazione dei predetti servizi nei giorni festivi, fatta salva la possibilità di incrementare tali contingenti solo qualora lo sciopero sia previsto in coincidenza con giorni festivi, ovvero a ridosso degli stessi.

Inoltre ancora, si rammenta che tale EVENTUALE incremento DEVE anch'esso risultare ufficialmente nei protocolli aziendali che a loro volta devono rispettare la Legge 146/1990 nonché, per gli scioperi riguardanti la Dirigenza Medica e Sanitaria, l'Accordo del 26/09/2001; sul punto, si precisa che nel caso in cui tali protocolli aziendali non abbiano previsto tale EVENTUALE incremento, esso NON può essere adottato estemporaneamente, e che comunque, nel caso in cui invece tali protocolli aziendali ABBIANO previsto tale EVENTUALE incremento, esso NON può essere ad libitum, ma deve rientrare nei limiti di tali protocolli.









Si ricorda altresì che "... i nominativi dei Dirigenti inclusi nei contingenti come sopra definiti ... sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero", e che "i dirigenti individuati hanno il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile" (art. 3 co.3 Acc. della Dir. Med. Vet. del 26/9/2001).

Ai sensi di tale previsione normativa, si fa presente che l'Amministrazione può inviare una RICHIESTA DI COMUNICAZIONE DI VOLONTÀ DI ADERIRE ALLO SCIOPERO UNICAMENTE AI DIRIGENTI INDIVIDUATI A FAR PARTE DEI SUDDETTI CONTINGENTI MINIMI, e non a tutti gli altri; sul punto, si fa presente che TUTTI i Dirigenti NON ricompresi nei contingenti minimi suddetti, che avessero preso la decisione di partecipare allo sciopero, potranno legittimamente manifestare tale decisione anche contestualmente all'inizio del loro ordinario orario di lavoro previsto per il giorno di sciopero, semplicemente non presentandosi al lavoro; sempre a tal proposito, inoltre, mancando ogni previsione normativa che obblighi i suddetti Dirigenti a qualsivoglia comunicazione al riguardo, SI RITIENE CHE I DIRIGENTI ASSENTI AL LAVORO NEL GIORNO DI SCIOPERO, I QUALI NON AVESSERO FATTO O NON FACESSERO PERVENIRE ALTRA MOTIVAZIONE DI ASSENZA, NEI TEMPI E NEI MODI PREVISTI PER TALI ALTRE ASSENZE, DEBBANO ESSERE CONSIDERATI, A TUTTI GLI EFFETTI, IN SCIOPERO.

Proprio del suddetto meccanismo di sostituzione previsto dagli accordi discende che, ai fini del calcolo della percentuale di adesione allo sciopero, le Aziende sanitarie devono computare nel numero degli scioperanti anche quei lavoratori che hanno dichiarato di volersi astenere dal lavoro, ma sono stati comunque comandati in servizio a causa dell'assoluta impossibilità di sostituirli con altro personale.

PER QUANTO RIGUARDA IL COMPUTO DELLA PERCENTUALE DEGLI ADERENTI ALLO SCIOPERO, IN CONSEGUENZA DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, DEVE ESSERE FATTO AL NETTO DEI DIPENDENTI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MOTIVI DIVERSI DALL'ADESIONE ALLO SCIOPERO (FERIE, CONGEDI, ETC), NONCHÉ AL NETTO DEI DIPENDENTI INSERITI NEI "CONTINGENTI MINIMI ED ESSENZIALI" E PERTANTO OBBLIGATI ALLA PRESENZA IN SERVIZIO.

<u>Pertanto, tutto ciò premesso, le Amministrazioni in indirizzo sono invitate sin d'ora ad individuare correttamente i suddetti contingenti minimi, e sono diffidate</u>:

- dal porre in atto qualsivoglia modalità o prassi finalizzata ad incrementi surrettizi dei contingenti minimi di personale in difformità alla normativa vigente;
- dall'inviare qualsivoglia richiesta di adesione e/o di non adesione allo sciopero, con qualsivoglia tempistica e/o modalità, ai Dirigenti NON individuati come sopra nei contingenti minimi, ed a maggior ragione dal pretenderne qualsivoglia risposta;
- dal porre in atto ogni qualsivoglia altra modalità o altra prassi di previsione e/o di rilevazione dei
 Dirigenti aderenti allo sciopero in oggetto non esattamente corrispondente a quanto previsto dalla normativa vigente;
- dall'intraprendere iniziative che anche "solo" in modo informale o indiretto che possano in qualsivoglia modo limitare o comunque condizionare il diritto, costituzionalmente garantito, allo sciopero.

Si precisa, inoltre, che ci riserviamo sin d'ora di citare l'Azienda nelle Sedi Competenti per Condotta Antisindacale nel caso in cui il Dirigente Medico contingentato, dopo apposita richiesta









di sostituzione, non avesse ottenuto tale sostituzione senza che siano state esperite, in quanto formalmente documentabili, le iniziative aziendali utili a consentirla.

Tutti i Dirigenti rappresentati dalla scrivente O.S. saranno adeguatamente informati dei loro diritti correlati all'oggetto della presente, ed invitati a far rispettare quanto previsto dalla normativa in materia, comunicando alla scrivente O.S. tutte le eventuali difformità e/o anomalie le cui fattispecie dovessero emergere.

Qualora si verificassero comportamenti lesivi del diritto di sciopero, saranno adottate immediatamente nelle opportune sedi tutte le possibili iniziative di tutela dei diritti sindacali.

Distinti saluti

PER AAROI-EMAC	LEGALE RAPPRESENTANTE Dr Alessandro Vergallo	firmato
PER FASSID	LEGALE RAPPRESENTANTE Dr.ssa Roberta Di Turi	firmato
PER FVM	LEGALE RAPPRESENTANTE Dr Aldo Grasselli	firmato
PER CISL MEDICI	LEGALE RAPPRESENTANTE Dr Benedetto Magliozzi	firmato









Allegato "Servizi pubblici essenziali" alla Nota dell'08 Dicembre 2023

inviata via p.e.c.

Ai Legali Rappresentanti delle Aziende ed Enti Pubblici del SSN, degli Istituti Zooprofilattici, degli IRCCS e delle Strutture Private con un rapporto di convenzione e/o di accreditamento con il SSN

e, p. c.:

- Ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome
- Agli Assessori Regionali alla Sanità

recante ad

Oggetto: Diffida su modalità e prassi applicative non conformi alla normativa vigente in occasione dello Sciopero della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria proclamato per l'intera giornata del 18 Dicembre 2023

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Per la Dirigenza Medica e Veterinaria, i Servizi Pubblici Essenziali previsti dall'articolo 2 dell'ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE sottoscritto in data 26/09/2001 sono i seguenti:

A) ASSISTENZA SANITARIA

A1) Assistenza d'urgenza:

- pronto soccorso medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporto infermi.

A2) Assistenza ordinaria:

- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;

CONTATTI









- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;
- assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

A3) Attività sanitarie di carattere organizzativo:

- attività di accettazione nei ricoveri d'urgenza e di dimissione volontaria dei pazienti;
- servizi della Direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali, amministrative e referendarie, nonché per gli adempimenti prescritti dall'art. 19 della legge 104/1992;
- altre attività sanitarie sottoposte a scadenze di legge.

B) IGIENE E SANITÀ PUBBLICA:

- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
- controllo per la prevenzione dei rischi ambientali, vigilanza su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e vigilanza, nei casi d'urgenza, sugli alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove esse siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

C) VETERINARIA:

- vigilanza e controllo, ove non dilazionabili, in presenza o sospetto di tossicoinfezioni relative ad alimenti di origine animale;
- vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;
- controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica;
- ispezione veterinaria degli animali morti od in pericolo di vita e conseguente macellazione d'urgenza;
- approvvigionamento carni agli ospedali, case di cura ed istituti convenzionati nonché residenze protette ed assistite;
- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.

D) PROTEZIONE CIVILE:

- attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi.